



COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA
Provincia di Trento

***NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024***

INDICE

1. Premessa
2. Gli strumenti di programmazione
3. Gli stanziamenti del bilancio
 - 3.1 Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti
 - 3.2 Gli equilibri di bilancio
 - 3.3 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio
 - 3.3.1 Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
 - 3.3.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti
 - 3.3.3 Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie
 - 3.3.4 Titolo 1 Spesa corrente
 - 3.3.5 Titolo 4 Entrate in conto capitale
 - 3.3.6 Titolo 6 Prestiti
 - 3.3.7 Titolo 7 Anticipazioni di tesoreria
 - 3.3.8 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
 - 3.3.9 Titolo 2 Spese investimento
 - 3.3.10 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
 - 3.4 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo rischi spese legali
 - 3.5 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità
 - 3.6 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
 - 3.7 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il Fondo garanzia debiti commerciali.
4. Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021
5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie
6. Elenco delle partecipazioni possedute

1. Premessa

Con Legge regionale n. n. 6 del 13/11/2019 è istituito, a decorrere dal 01/01/2020, il nuovo comune di Borgo d'Anaunia per fusione dei comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco.

Dal 2017 la riforma della contabilità degli enti locali, denominata "armonizzazione contabile" e disciplinata dal decreto legislativo n.118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014, entra a pieno regime per tutti i comuni trentini: quest'ultimi abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati. In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Il processo di riforma per tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche si è attuato in diverse fasi:

- Dal 2016 i Comuni a livello nazionale abbandonano definitivamente i vecchi schemi e adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.
- Dal 2017 anche gli enti locali trentini adottano esclusivamente gli schemi armonizzati: con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti dal D.Lgs. n.118 del 2011 in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto Speciale.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs 118/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze, ad esempio le variazioni relative agli stanziamenti di cassa diventano di competenza della Giunta;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede la stesura della **nota integrativa al bilancio di previsione**, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso.

Essa deve contenere almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 3) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 5) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

- 6) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 8) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 9) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 10) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

2. Gli strumenti di programmazione

Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. La programmazione è un processo attraverso il quale si giunge a formalizzare la volontà dell'Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva, ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile, ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l'impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi scelti.

Il D.U.P. rappresenta la guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP in forma semplificata (Decreto Interministeriale del 18/05/2018), attraverso l'illustrazione in parte corrente ed in parte investimenti delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento.

Il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Borgo d'Anania è stato redatto, in collaborazione con i responsabili dei Servizi, sulla base delle indicazioni impartite da questa Amministrazione, in linea con i punti strategici ed operativi approvati nel Documento Unico di Programmazione (DUP). E' stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili e generali contenuti nel D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. **principio della flessibilità:** possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. **principio della congruità:** verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. **principio della prudenza:** devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. **principio della coerenza:** occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. **principio della continuità e costanza:** continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. **principio della comparabilità e della verificabilità:** comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. **principio della neutralità o imparzialità:** neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. **principio della pubblicità:** assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. **principio dell'equilibrio di bilancio:** riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. **principio della competenza finanziaria:** tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. **principio della competenza economica:** l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. **principio della prevalenza della sostanza sulla forma:** la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

3. Gli stanziamenti del bilancio

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel Documento di programmazione dell'ente (D.U.P.).

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio

costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il Bilancio previsionale è stato redatto nel rispetto delle previsioni della vigente legislazione, in armonia con gli elementi socio-economici forniti dal DEF, dal DEF provinciale e relative note di aggiornamento, dagli schemi di legge di bilancio nazionale, dalla manovra finanziaria provinciale, nonché dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2022 e infine sulla base di un'attenta programmazione e finalizzazione delle poste di entrate ed uscita rispetto ai dati assestati del 2021.

La tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio finanziario 2022-2024.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI						
TIT	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEF.2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		104.231,80	110.211,35	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.216.691,84	1.028.421,29		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		545.493,00	131.499,00		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.472.700,00	1.522.830,00	1.537.500,00	1.536.800,00
2	Trasferimenti correnti		1.596.914,00	1.360.154,80	1.302.336,00	1.302.336,00
3	Entrate extratributarie		1.255.717,00	1.276.666,20	1.202.644,00	1.193.639,00
4	Entrate in conto capitale		2.762.177,09	2.736.278,41	380.000,00	368.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
6	Accensione prestiti					
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.125.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro		1.365.433,14	1.560.400,00	1.560.400,00	1.560.400,00
	TOTALE		9.577.941,23	9.537.329,41	7.063.880,00	7.042.175,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		11.444.357,87	10.807.461,05	7.063.880,00	7.042.175,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	4.414.920,80	4.169.966,35	3.825.670,00	3.814.791,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	4.125.068,93	3.580.699,70	380.000,00	368.000,00
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	224.935,00	226.395,00	216.810,00	217.984,00

5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	1.125.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	1.365.433,14	1.560.400,00	1.560.400,00	1.560.400,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	11.444.357,87	10.807.461,05	7.063.880,00	7.042.175,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	11.444.357,87	10.807.461,05	7.063.880,00	7.042.175,00

3.1 Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Tra le numerose classificazioni di entrate e spese, una in particolare emerge dalla nuova contabilità armonizzata: quella di entrate e spese ricorrenti/non ricorrenti.

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (IMU), le sanatorie, gli abusi edilizi e sanzioni, alienazioni di immobilizzazioni, entrate per eventi calamitosi. Analogamente le spese da considerarsi non ricorrenti sono le consultazioni elettorali e referendarie locali, gli eventi calamitosi, le sentenze esecutive ed atti equiparati. Tra le spese di investimento si considerano come non ricorrenti tutte le spese di investimento diverse dalle manutenzioni straordinarie.

3.2 Gli equilibri di bilancio

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale per ciascuna delle annualità è sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente all'equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del Tuel). **(vedi prospetto "equilibri di bilancio")**

Principio dell'equilibrio generale: secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

Principio dell'equilibrio della situazione corrente: secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, aumentate dell'eventuale fondo pluriennale vincolato di parte corrente, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

Principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale: secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate al Fondo pluriennale vincolato di parte capitale ed alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

La situazione iniziale di equilibrio tra entrate e uscite sarà oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. In sede di approvazione del bilancio, così come nelle variazioni susseguenti, è consentito l'utilizzo della quota presunta di avanzo di amministrazione costituita da fondi vincolati o accantonati risultanti dall'ultimo consuntivo approvato e dal pre-consuntivo in fase di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del consuntivo.

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.209.771,80			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		110.211,35	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.159.651,00 0,00	4.042.480,00 0,00	4.032.775,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo svalutazione crediti</i>	(-)		4.169.966,35 0,00 139.428,00	3.825.670,00 0,00 143.260,00	3.814.791,00 0,00 142.361,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		226.395,00 0,00 0,00	216.810,00 0,00 0,00	217.984,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-126.499,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		91.499,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento(**)	(+)		40.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.028.421,29	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.736.278,41 0,00	380.000,00 0,00	368.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		35.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		3.580.699,70 0,00	380.000,00 0,00	368.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			189.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		189.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			0,00	0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		91.499,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-91.499,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

3.3 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio e le nuove regole di Finanza Pubblica

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari, tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti dei tre comuni fusi. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, per tutti gli Enti (di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge rafforzata 243/2012) nazionali, il principio del pareggio di bilancio tra entrate finali e spese finali, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Le regole di finanza pubblica, previste dalla legge n.243 del 2012 hanno avuto piena applicazione dal 2017 a seguito dell'approvazione della legge n.164 del 2016. L'obiettivo che il Comune deve raggiungere è un saldo finanziario non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, con alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche in sede di

rendiconto.

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n.145) ha introdotto alcune novità relative agli obiettivi di finanza pubblica da parte dei comuni ed in particolare:

- A decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 2017 e n.101 del 2018, si conferma la possibilità per i comuni di utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011 (art.1 comma 820);
- I comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs 118/2011 (art.1, comma 821);
- A decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016. Con riferimento al saldo di finanza pubblica 2018 restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione, mentre non trovano applicazione le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo positivo per l'anno 2018 (art.1, comma 823);
- Resta ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017 accertato dalla Corte dei Conti ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art.1 della legge 232/2016 (art.1, comma 823).

3.3.1 Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema equo ordinato in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.

In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonoma applicazione di tributi ed entrate propri.

Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite.

In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

Il **Titolo 1 dell'entrata** contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta il seguente andamento nelle varie **categorie** di cui è composto:

TITOLI	BILANCIO 2021 (previsioni)	BILANCIO 2022 (previsioni)	BILANCIO 2023 (previsioni)	BILANCIO 2024 (previsioni)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia 101 – Imposte tasse e proventi assimilati	1.472.700,00	1.522.830,00	1.537.500,00	1.536.800,00
TOTALE TITOLO 1	1.472.700,00	1.522.830,00	1.537.500,00	1.536.800,00

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE I.M.I.S.

L'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile.

E' in vigore, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto speciale, dall'1.1.2015 (artt. da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014) e sostituisce l'I.M.U.P. e la TASI.

L'I.M.I.S., esattamente come accadeva per l'ICI e l'IMUP, è dovuta per il possesso di fabbricati ed aree edificabili (complessivamente "immobili") di ogni genere. Per possesso si intende la titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale, con l'applicazione di moltiplicatori definiti dalla legge. Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area, il valore venale in commercio al primo gennaio di ogni periodo di imposta, salvo quanto disposto nella legge provinciale 14/2014 dall'art. 5 (valore dichiarato dal contribuente in sede fiscalmente rilevante) e dall'articolo 6 (valori tabellari deliberati dal Comune per zone omogenee).

La normativa provinciale stabilisce la potestà regolamentare, le aliquote base, le possibilità di intervento per i comuni in materia di aliquote, agevolazioni e maggiorazioni.

L'evoluzione nel tempo del gettito dell'imposta municipale immobiliare IMIS dipende, dalle variazioni della normativa, dalle aliquote e detrazioni approvate e dal numero di immobili presenti sul territorio comunale ed eventuali variazioni della base imponibile.

Gli anni 2020 e 2021, causa pandemia, sono stati particolarmente impegnativi e complicati anche in ambito tributario.

La L.P. 13 maggio 2020 n. 3 all'art. 21 ha introdotto nuove possibilità di aliquote ridotte, per il solo anno 2020.

Il perdurare della situazione straordinaria venutasi a creare a seguito della pandemia da COVID-19 anche nel primo semestre 2021, ha indotto il legislatore provinciale ad intervenire nuovamente in materia di I.M.I.S. e di tariffe dei servizi pubblici locali (in buona parte sulla scorta di quanto già posto in essere nel 2020) con la L.P. 7/2021 allo scopo di ridurre la pressione fiscale in capo ai soggetti ed alle tipologie di fabbricati particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia stessa.

In data 16 novembre è stato sottoscritto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2022, che ha previsto:

"L'attuale quadro economico congiunturale, pur presentando incoraggianti segnali di ripresa economica dopo la crisi pandemica necessita ancora di sostegno sul versante tributario. Esaurita la fase di intervento riferito ai periodi d'imposta 2020/2021, caratterizzata da estese forme di esenzione I.M.I.S. in molti settori produttivi (in particolare – ma non solo – quello turistico e dell'indotto), appare quindi opportuno confermare per il biennio 2022/2023 il quadro in vigore dal 2018 ad oggi relativamente all'applicazione di numerose agevolazioni in materia di aliquote e deduzioni I.M.I.S. ai fabbricati di quasi tutti i settori economici. Si concorda quindi, in questa prospettiva, di confermare fino al periodo d'imposta 2023 anche per il 2022 il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni I.M.I.S., cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della strutturale territorialità complessiva della manovra. Si concorda inoltre di confermare talune facoltà transitorie di agevolazione in capo ai Comuni i cui oneri finanziari invece rimangono a carico del bilancio dei Comuni che decidono la loro attivazione..."

L'Amministrazione, condividendo questa valutazione ed impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, concorda sull'estensione temporale dell'applicazione del quadro normativo I.M.I.S. approvato e quindi sulla sua applicazione fino a tutto il periodo d'imposta 2022.

Rimangono pertanto confermate anche per l'anno 2022 l'esenzione dell'abitazione principale e relative pertinenze purché non di lusso, l'aliquota agevolata dello 0,55 % per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale D1 fino a 75.000 Euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 Euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00 % per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro, aliquota agevolata dello 0,79 % per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1 % per i fabbricati D10 e strumentali agricoli, aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 % (anziché dello 0,86 %) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in: C1 (fabbricati ad uso negozi), C3 (fabbricati minori di tipo produttivo), D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni), A10 (fabbricati ad uso di studi professionali), deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro. e la riduzione della rendita su richiesta del proprietario per i c.d. imbullonati (trasferimento compensativo da parte della PAT).

La L.P. n.22/2021 (Legge di stabilità provinciale 2022) ha novellato in più punti la normativa IMIS (L.P. n. 14/2014) con interventi strutturali a regime. Da sottolineare in particolare l'art.7 comma 2 che toglie dall'elenco dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli Enti strumentali costituiti dai soggetti istituzionali individuati dal comma 2 stesso. In sostanza dal 2022 tornano in imposizione (secondo i diversi presupposti d'imposta degli specifici immobili) gli Enti Strumentali dello Stato, delle Regioni, delle Province (per la Provincia Autonoma di Trento il riferimento è all'art.33 della L.P. n.3/2006). Tale modifica normativa comporta che le previsioni di bilancio comunale dell'Imposta Immobiliare Semplice riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione" vengano aumentate per l'importo di euro 4.285,36 per ogni annualità del prossimo triennio.

Pertanto viene meno nell'anno 2022 l'importo assegnato per i soli Enti Strumentali della Provincia nel Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2021 quale trasferimento compensativo ai Comuni che nel loro territorio hanno la presenza di immobili posseduti dalla Provincia ed esclusi dall'applicazione dell'IM.I.S.

Il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n.13 di data 28 maggio 2020. Sarà oggetto di modifica da parte del Consiglio comunale nella seduta di approvazione del bilancio pluriennale 2022-2024.

ALIQUOTE e DETRAZIONI IMIS per l'anno 2022:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE	GETTITO PREVISTO
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 317,00		€ 520,00
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%			
Fabbricato abitativo e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti ed affini entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale (art. 5 c. 5 Regolamento IM.I.S.)	0,00%			
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%			€ 834.756,31
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%			€ 225.410,20
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%			€ 23.315,08
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%			€ 212.397,48
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%			
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%			
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%			
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%			
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%			
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%			
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00	€ 1.667,13
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%			€ 201.470,98 (di cui € 162.662,37 per aree edificabili)

Il gettito IM.I.S. stimato per il 2022 è di € 1.499.400,00.

Nell'anno 2022 dovrà continuare la politica di lotta all'evasione per i tributi sugli immobili, e sulle poste impositive comunque di competenza del Comune, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza anche della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. Tale attività è da sempre effettuata con il personale comunale e, con gli strumenti informatici di cui si è dotati, consente il raggiungimento di risultati particolarmente importanti rispetto alle risorse disponibili e compatibilmente alla necessità di monitorare il gettito corrente. Il controllo ha lo scopo di far emergere errori ed evasioni e, nella maggior parte dei casi, comporta riflessi anche sul gettito di competenza, stante la modifica della base imponibile, nonché sulla comunità, per quanto riguarda la legalità e l'ordine pubblico.

Il gettito stimato derivante dall'attività di controllo è previsto in complessivi € 22.900,00.

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione. In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate). Pertanto la previsione dell'IMIS da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come contro bilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato.

TARIFFA RIFIUTI (TARI)

L'art. 1 comma 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014, istitutiva dell'Imposta Unica Comunale composta dal prelievo IMUP-TASI-TARI) ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che istituiva il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Conseguentemente, a partire dall'anno 2014, il prelievo di natura tributaria destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili (c.d. maggiorazione TARES) che nell'anno 2013 era associato alla tariffa rifiuti, viene scisso da quest'ultima e diviene prelievo autonomo (TASI).

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, la citata Legge di stabilità 2014 conferma la facoltà, già prevista dalla precedente normativa, di istituire una tariffa di natura corrispettiva qualora i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

La gestione e riscossione della tariffa rifiuti continua ad essere in capo all'ente gestore del servizio di igiene urbana, Comunità della Val di Non. In questo ambito vi è un rapporto costante fra uffici comunali e ente gestore del servizio di igiene urbana, per disporre degli elementi informativi necessari ad operare al meglio le scelte di organizzazione del servizio stesso e di determinazione delle tariffe delle utenze (domestiche e non domestiche), sempre nel rispetto dell'obbligo normativo di copertura dei costi di gestione del servizio, nonché per gestire gli interventi sostitutivi nel pagamento della tariffa riconosciuti dal Comune di Borgo d'Anania (e precedentemente dagli ex Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco), conseguenti alla presentazione delle richieste di agevolazione da parte degli utenti.

In merito al servizio rifiuti va precisato che l'art. 1, comma 527 della legge 205/2017 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati che contemplano anche la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario ed ai sensi dell'art. 2, comma 14, della Legge 481/1995 e sono trasferite all'Autorità inoltre tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, in tale materia. A tale riguardo con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità aveva avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia del ciclo dei rifiuti che troverà applicazione anche per i comuni trentini. Successivamente l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio

integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali. Anche il procedimento di approvazione del Piano Economico finanziario (PEF) viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Le tariffe 2020 e 2021, ora denominate "corrispettivi per l'utenza" sono state pertanto approvate sulla base di tale nuovo modello aggiornato con deliberazione ARERA 24.11.2020, n. 493.

Per l'anno 2022 e seguenti, i corrispettivi saranno approvati sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio, approvato da ARERA con deliberazione 03.08.2021, n. 363/2021 (MTR-2).

La tariffa ricomprende anche l'onere relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche (c.d. spazzamento strade) che il Comune svolge in economia con proprio personale ed il cui costo viene annualmente comunicato alla Comunità della Val di Non affinché provveda al recupero mediante addebito agli utenti in sede di fatturazione del servizio. Con deliberazione del Commissario della Comunità n.15 di data 04 marzo 2022 è stato approvato il piano finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2022 che evidenzia un ammontare complessivo dei costi pari ad Euro 4.906.227,00 al netto di IVA di cui Euro 795.672,00 riferibili al servizio di spazzamento strade, costi sostenuti dai Comuni. L'onere relativo al 2022 per il Comune di Borgo d'Anaunia ammonta ad Euro 66.594,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di Euro 73.253,40 e risulta stanziato nel bilancio di previsione 2022.

L'ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Va richiamato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e s.m., il quale istituiva le addizionali provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica; l'addizionale di spettanza dei comuni ammontava ad € 18,59 per mille kWh per le abitazioni e ad € 20,40 per mille kWh per le seconde case; il relativo gettito veniva introitato e quindi riversato ai comuni da parte dei gestori dei servizi di distribuzione di energia elettrica. L'art. 2, c. 6, del D.Lgs. n. 23/2011, recante *"Norme in materia di federalismo fiscale municipale"*, stabiliva che *"a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, in L. 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica"*. L'art. 14, c. 3, del citato D.Lgs. 23/2011, stabiliva però che *"nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le partecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti"*. Due Decreti di data 30 dicembre 2011, con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze dava attuazione al disposto di cui all'art. 2 c. 6 del D. Lgs. n. 23/2011, stabilivano l'aumento dell'accisa erariale anche nelle Regioni a statuto speciale, senza peraltro abrogare l'addizionale comunale e provinciale. Pertanto, agli utenti della provincia di Trento sarebbero state applicate sia l'accisa erariale incrementata degli importi delle addizionali provinciale e comunale, sia le addizionali medesime, con la conseguente duplicazione dell'imposizione. Interveneva perciò sul punto la L.P. 7 febbraio 2012 n. 2, la quale, all'art. 1, sanciva l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica e stabiliva, fra l'altro, che *"ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, i comuni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'art. 6, c. 1. lettere a) e b) del D.L. n. 511/1988, a decorrere dall'1 gennaio 2012, rispettivamente di € 18,59 per mille kWh e di € 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di 120 giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)"*.

L'importo 2022-2024, ora coperto da trasferimento, è stato quantificato prendendo come base

l'importo delle entrate riscosse dagli ex Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco a titolo di addizionale sul consumo di energia elettrica per gli anni 2009, 2010 e 2011 (competenza e residui) e si attesta sull'importo di € 28.943,98 per ciascuna annualità.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale . (come meglio dettagliato nella parte <i>Titolo 3 Entrate extratributarie</i>)
TOSAP/COSAP
Dal 2021 anche il Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) è stato sostituito dal Canone Unico Patrimoniale . (come meglio dettagliato nella parte <i>Titolo 3 Entrate extratributarie</i>)

3.3.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento ai soggetti eroganti.

TIPOLOGIA 101 – Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche

TIPOLOGIA 102 – Trasferimenti Correnti Da Famiglie

TIPOLOGIA 103 – Trasferimenti Correnti Da Imprese

TIPOLOGIA 104 – Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Speciali Private

TIPOLOGIA 105 – Trasferimenti correnti Dall'unione Europea e dal Resto Del Mondo

In particolare la Tipologia 1.01 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", comprende i trasferimenti erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche e per la maggior parte si sostanziano in trasferimenti provinciali che risultano fondamentali per l'attività gestionale ed operativa del Comune.

Tra i trasferimenti statali per l'anno 2022 è stanziata l'ultima quota del contributo a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali come da D.P.C.M. 24 settembre 2020 pubblicato in G.U. del 4 dicembre 2020, pari ad Euro 44.999,00. Fondo che sarà oggetto di riparto conseguentemente alla pubblicazione di bandi per l'individuazione dei beneficiari. E' inoltre previsto il rimborso delle spese per le carte d'identità elettroniche, la quota del 5 per mille dell'IRPEF destinata ad attività sociali, il contributo per le consultazioni elettorali (la Corte Costituzionale ha ammesso 5 referendum sulla giustizia che saranno posti a giudizio tra il 15 aprile ed il 15 giugno Covid permettendo).

L'importo dei trasferimenti provinciali viene definito a livello di comparto del sistema delle autonomie locali dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale e successivamente ripartito secondo criteri specifici dettati da disposizioni provinciali. La loro quantificazione esatta viene quindi effettuata sulla base delle comunicazioni di assegnazione pervenute dalla P.A.T.

Sulla base del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 le risorse di parte corrente da destinare nel 2022 ai rapporti finanziari con i Comuni ammontano complessivamente a circa di 285,1 milioni di euro.

Gli anni 2020-2021, stante la pandemia, non sono da considerarsi anni "normali" per quanto riguarda i trasferimenti provinciali. Infatti il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato anche nel 2021 il sostegno finanziario statale agli enti territoriali. Nello specifico risorse finanziarie in materia di finanza locale, disposte dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali, ed assegnate dalla Provincia di Trento. Dall'anno 2022, allo stato attuale ed in vista della cessazione al 31 marzo p.v. dello stato d'emergenza, si prevede cessino i trasferimenti compensativi a fronte di minori entrate/maggiori spese legate alla pandemia.

Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 le parti hanno condiviso i criteri per la revisione del modello di riparto del Fondo perequativo. Tali criteri prevedevano tra l'altro che:

- le variabili finanziarie che hanno concorso alla definizione del riparto venissero aggiornate ogni anno con gli ultimi dati disponibili, in modo da poter cogliere la dinamica dei fenomeni di spesa e di entrata;
- le variazioni derivanti dall'applicazione del nuovo modello fossero introdotte gradualmente, con quote cumulative annuali pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024;

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, tenuto conto dell'incertezza e

dell'instabilità del quadro finanziario degli enti locali conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto:

- la sospensione per il 2021 dell'aggiornamento delle variabili finanziarie che concorrono alla definizione del riparto applicando l'ulteriore quota del 20% della variazione totale già calcolata ai fini del riparto 2020;
- l'aggiornamento del calcolo della media degli equilibri correnti, aggiungendo il dato 2019 ai dati 2016, 2017 e 2018.

Rilevato che l'applicazione del nuovo modello di riparto nel biennio 2020-2021 ha evidenziato delle problematiche e alla luce di nuove disponibilità finanziarie sul fondo perequativo base le parti concordano di introdurre alcuni elementi di innovazione al modello di riparto, nonché l'opportunità di effettuare un monitoraggio degli effetti dell'applicazione del modello di riparto, al fine di valutare congiuntamente gli eventuali correttivi.

L'applicazione del nuovo modello di riparto nel biennio 2020-2021 ha evidenziato alcune problematiche, per cui il protocollo per l'anno 2022 ha previsto che:

"Alla luce delle problematiche individuate e tenendo conto che si rendono disponibili sul fondo perequativo base ulteriori risorse finanziarie, le parti concordano di introdurre alcuni elementi di innovazione al modello di riparto, in particolare:

- aggiornamento del modello di riparto sulla base della media dei dati dei rendiconti di gestione dei comuni per gli esercizi 2017-2019;
- validazione da parte dei comuni dei dati utilizzati ai fini del modello di riparto;
- rivalutazione della quota di riequilibrio.

Tali elementi saranno definiti nell'applicazione nel corso del 2022 d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali. Le parti condividono l'opportunità di effettuare un monitoraggio degli effetti dell'applicazione del modello di riparto, al fine da valutare congiuntamente gli eventuali

Nello specifico nella quantificazione delle previsioni d'entrata sul bilancio 2022-2024 a valere sul Fondo perequativo si è tenuto conto:

- Deduzione del 50% della spesa inerente alla quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui, come conseguenza dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei comuni finanziata dalla Provincia e posta in essere nel giugno 2015.
 - Assegnazione di un trasferimento compensativo per il minor gettito dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) a seguito dell'esenzione della fattispecie "abitazione principale, fabbricati assimilati e relative pertinenze" pari a € 71.652,70;
 - Assegnazione di un trasferimento compensativo per il minor gettito dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) a seguito della riduzione della rendita per i c.d. "imbullonati" per Euro 45.300,37.
 - Assegnazione a copertura degli oneri conseguenti il rinnovo del contratto del personale pari ad euro 70.871,53.
- Assegnazione per rimborso oneri per vacanza contrattuale come da protocollo d'intesa per il 2018: quota consolidata di Euro 8.212,49.
- Ulteriore assegnazione a copertura delle progressioni orizzontali (Euro 7.786,36)
 - Trasferimento in sostituzione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica (Euro 28.943,98).

La previsione 2022 del Fondo Perequativo pertanto ammonta ad Euro 20.150,00

Per quanto riguarda la quota relativa all'ex Fondo investimenti minori, il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2022 sottoscritto in data 16 novembre 2021 dalla Giunta Provinciale e dal Consiglio delle Autonomie Locali garantisce l'Ex FIM per il 2022 per l'importo complessivo per tutti i comuni pari ad € 54.567.725,22 e stabilisce inoltre che:

"Le parti confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente della quota ex FIM concordati con i precedenti Protocolli di finanza locale ovvero:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% della somma annua; anche per il 2022 nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si deve tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell'anno 2015;*
- i comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio".*

Le previsioni d'entrata relative all'ex Fondo Investimenti Minori per l'anno 2022 sono pari ad Euro 453.134,19, come da deliberazione della Giunta provinciale n. 310 di data 04/03/2022 a cui va detratta la somma di Euro 186.338,79 quale restituzione delle somme relative all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2015.

Al bilancio di previsione 2022 è stato applicato solo in parte capitale.

In merito a tale fondo, se ne evidenzia la criticità per quanto attiene l'annualità 2023. La PAT, come contenuto nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, non ha dato garanzie in merito alla sua assegnazione per l'annualità 2023.

Tra i trasferimenti correnti da Comuni è previsto il trasferimento per la gestione del servizio custodia forestale e per la gestione della Scuola Primaria e dell'Istituto Comprensivo Fondo-Revò.

Per quanto riguarda l'assegnazione per la gestione della scuola infanzia per l'anno 2022 è prevista un'entrata pari a Euro 51.159,00. Il programma annuale 2021/2022 con relativo finanziamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n.964 di data 11 giugno 2022, oggetto di successive modifiche che hanno determinato e riconosciuto finanziamenti integrativi sia per la quota personale che per le spese di funzionamento (euro 1.000,00/scuola) da destinare all'acquisto di strumenti elettronico/informatici per garantire il miglioramento del servizio in periodo pandemico (Deliberazioni della Giunta provinciale n.1431 di data 27/08/2021, n.2332 di data 23/12/2021 e n.304 di data 04/03/2022). Il finanziamento PAT copre il 100% dei costi sostenuti dal Comune per il personale ed quasi il 100% quelli per la struttura ad eccezione dei costi per la mensa che sono coperti per lo più dalle entrate tariffarie delle famiglie.

Per l'anno 2022 a bilancio a valere sul fondo per il sostegno di specifici servizi comunali – servizi socio educativi per la prima infanzia (nido familiare) è prevista un'assegnazione pari ad Euro 19.800,00 calcolata sul nr degli utenti che usufruirà di tale servizio, a valere sul fondo per il sostegno di specifici servizi comunali – servizio polizia municipale è prevista un'assegnazione di Euro 12.228,00 e per la gestione delle biblioteche un importo pari ad Euro 29.651,00.

Tra i trasferimenti PAT trova inoltre evidenza quello a sostegno dei progetti per l'accompagnamento all'occupabilità Intervento 19 Abbellimento Urbano e Rurale per un importo complessivo di € 93.000,00 (per n.3 squadre) e Intervento 19 Custodia biblioteca e Punto Lettura per un importo di € 13.515,00.

E' stato inoltre previsto a bilancio, come gli anni scorsi, il contributo regionale nell'importo pari ad Euro 104.000,00 destinato all'attivazione del nuovo Comune di Borgo d'Anaunia e nello specifico, alla parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di 10 anni, così come disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n.176 di data 09 settembre 2015. Il contributo annuo è pari ad una quota compresa tra il 24 e il 30 percento della spesa prevista nel titolo I (spese correnti) del bilancio di previsione del nuovo comune, al netto degli oneri derivanti da interessi passivi e ammortamenti di esercizio. Dalla spesa prevista dal titolo I sono inoltre dedotte le entrate che il nuovo comune prevede di accertare per imposte, tasse, trasferimenti della provincia autonoma per il finanziamento di spese correnti (a eccezione dei contributi in conto annualità e del fondo investimenti minori), proventi dai servizi pubblici, contributi e trasferimenti per servizi erogati dal nuovo comune a favore di altri enti pubblici. Su tale contributo è posto il vincolo di utilizzare il 50% per il finanziamento delle spese in conto capitale.

Tra le entrate correnti dalla Provincia è previsto il trasferimento per il servizio di custodia forestale (Euro 152.450,00), per la gestione associata progetto sicurezza (Euro 142.623,00), per il fondo sanifonds (somme che vengono poi erogate dal Comune al Fondo sanitario Sanifonds dei dipendenti pubblici provinciali sulla base delle disposizioni che lo disciplinano).

Anche per il 2022 è previsto il trasferimento compensativo da parte dello Stato, che per i Comuni trentini transita attraverso la Provincia Autonoma di Trento, del minor incasso del canone unico patrimoniale (nella fattispecie occupazione di suolo pubblico effettuate nell'ambito del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lvo n.114/1998 ed effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. n.287/1991) a seguito della proroga dell'esenzione dal pagamento fino al 31 marzo 2022 come stabilito dall'art.1 commi 706 e 707 della L. n.24/2021. Importo previsto di Euro 2.539,00.

Gli importi ed assegnazioni vengono presentati nella tabella seguente:

TITOLI	BILANCIO 2021 (previsioni)	BILANCIO 2022 (previsioni)	BILANCIO 2023 (previsioni)	BILANCIO 2024 (previsioni)
TIT. 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	1.543.603,00	1.360.154,80	1.302.336,00	1.302.336,00
Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da Imprese	1.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	1.544.703,00	1.360.154,80	1.302.336,00	1.302.336,00

3.3.3 Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni ed erogazione di servizi agli utenti, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle

irregolarità o illeciti, dall'esistenza di eventuali interessi attivi e infine rimborsi di vario genere ed altre entrate di natura corrente. Le entrate extratributarie previste per il 2022 ammontano ad € 1.276.666,20
Tipologia 100 Entrate dalla vendita di beni cat. 1, totale Euro 909.801,00 Le entrate che alimentano questa categoria sono rappresentate dalla maggior parte dalla vendita di energia idroelettrica (Euro 210.000,00). Per l'anno 2022 è previsto un incremento per la cessione dell'energia prodotta a seguito dell'installazione a fine 2021 di speciali apparecchiature elettroniche tipo "supercomputer" con potenza di calcolo pari a 100TH. A seguire altra posta importante sono le risorse derivanti della gestione del Servizio Idrico Integrato - acquedotto e fognatura (complessivi euro 242.321,00). Si ricorda che il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007, che ha sancito l'eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e del "nolo contatore" suddividendo la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua consumata) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio. Altra entrata è la vendita del legname. L'anno 2022, come il precedente, si sta dimostrando, per il mercato del legno provinciale, molto interessante, in quanto l'andamento delle vendite è tornato a ritmi normali e i prezzi hanno ricominciato a salire; anche lotti venduti in piedi, sia con piante bostricate che atterrate ormai da tempo, riescono a essere venduti con buoni prezzi. Per l'anno corrente l'Amministrazione ha deciso di vendere i lotti disponibili tramite il portale del Legno Trentino, inserendo a bilancio prudenzialmente la cifra di Euro 239.700,00. Euro 19.500,00 relativi alla vendita (sul posto) di energia prodotta attraverso i pannelli fotovoltaici installati sugli edifici comunali e da tariffa incentivante GSE.
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi cat. 2 totale Euro 136.316,20. Le voci sono: • Quota spese spazzatura strade: € 66.594,00 oltre iva. • proventi derivanti dal rilascio dei permessi raccolta funghi che sono stati inseriti prudenzialmente nell'importo di Euro 24.000,00. • proventi per servizi cimiteriali € 5.500,00. • diritti di segreteria su atti, concessioni edilizie e destinazioni urbanistiche, contratti ecc . per € 13.922,20. • incassi area sosta camper € 18.000,00. • rette mensa scuola infanzia € 4.500,00. • diritti di transito su strade forestali € 2.000,00. • Utilizzo palestre e altri impianti € 1.500,00.
Proventi dalla gestione dei beni cat. 3 totale Euro 157.549,00 La voce principale è relativa ai fitti attivi di fabbricati. Tra quest'ultimi rientrano i proventi derivanti dai contratti di locazione e di concessione in uso delle malghe che il Comune ha in essere o che si prevede di stipulare nel corso del 2022 che garantiscono solitamente un gettito pressochè costante negli anni. Tali risorse sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, seguendo quindi la regola generale. CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE: Dall'anno 2021 la composizione delle previsioni delle entrate tributarie ed extra tributarie viene modificata dall'introduzione del nuovo canone patrimoniale di concessione. Per effetto dell'articolo 1 comma 816 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione. Il canone sostituisce dal 2021 entrate di diversa natura ed in talune fattispecie si cambia anche il regime di tali entrate da tributarie a patrimoniali. Il canone sostituisce: l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP). Non assorbe invece il canone posteggio commercio ambulante istituito con legge provinciale n. 17/2010. Il canone si basa su due autonomi presupposti: a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe e/o delle esenzioni/riduzioni. Il regolamento del canone unico patrimoniale è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.7 di data 30/04/2021. Il gettito previsto ammonta ad €. 18.000,00.
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

La previsione di entrata 2022 di questa tipologia ammonta a euro 6.000,00 e rappresenta quasi esclusivamente le entrate derivanti dalle violazioni delle norme del codice della strada. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata per la sicurezza e per la manutenzione della segnaletica stradale. La previsione inserita a bilancio 2022 discosta notevolmente da quella accertata negli anni scorsi per l'approvazione del sesto atto aggiuntivo alla convenzione di data 10 luglio 2006 del progetto sicurezza del territorio ambito7 Alta Val di Non approvato con deliberazione consigliare n.43 di data 30.12.2021. Tale atto aggiuntivo prevede che le entrate derivanti dalle violazioni delle norme del codice della strada rimosse a partire dall'anno 2022 da Trentino Riscossioni SPA siano riversate a ciascun Comune aderente e non più al Comune Capofila. I proventi che sono incassati ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 del Codice della Strada incassati dalla postazione autovelox fissa sono destinati al 50% alla Provincia (ente proprietario della strada) e per la parte rimanente vincolati ai sensi dell'art. 12ter del medesimo D.Lgs.
Tipologia 300 Interessi attivi Per l'esercizio 2022 in questa categoria di entrata non è stata inserita alcuna previsione di entrata, tenuto conto dell'andamento degli anni passati nei tre Comuni fusi.
Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale La previsione dei dividendi è alquanto difficile da valutare a preventivo per via delle numerose variabili che possono incidere e mutare da un anno all'altro sui risultati economici delle società partecipate. Per l'anno 2022 è stato inserito l'importo di Euro 5.000,00, tenendo come riferimento gli ultimi 2 anni.
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2: In questa categoria di entrata è racchiusa la compartecipazione da parte del Comune di Brez alla manutenzione ordinaria della fognatura del Comune di Salobbi prevista per l'anno 2022 in Euro 2.300,00. Categoria 99: La previsione dell'esercizio 2022 in questa categoria di entrata ammonta a euro 51.800,00 e riguarda giri contabili IVA da Split Payment (euro 50.000,00), relativa all'IVA su forniture di beni e servizi per attività commerciali che sulla base delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 non è più versata al fornitore ma registrata nei registri IVA vendite dell'ente e successivamente liquidata con le liquidazioni periodiche dell'IVA, il rimborso delle spese di riscaldamento, illuminazione in relazione alla locazione degli immobili comunali (euro 1.000,00), concorsi e rimborsi o recuperi vari non prevedibili previsti in euro 800,00. Gli importi ed assegnazioni vengono presentati nella tabella seguente:

TITOLI	BILANCIO 2021 (previsioni)	BILANCIO 2022 (previsioni)	BILANCIO 2023 (previsioni)	BILANCIO 2024 (previsioni)
TIT. 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	992.180,00	1.203.666,20	1.129.644,00	1.124.639,00
Tipologia 200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Tipologia 300 – Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 – Altre entrate da redditi di capitale	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti	94.521,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
TOTALE TITOLO 3	1.107.701,00	1.276.666,20	1.202.644,00	1.193.639,00

3.3.4 Titolo 1 Spesa corrente

Le spese correnti sono riferite alla gestione ordinaria dell'attività amministrativa, dell'erogazione dei servizi, della gestione dei beni, dell'attività comunale in generale. La base per le previsioni delle spese del prossimo triennio è costituita dai contratti attualmente in essere, da quelli di futura attivazione, dalle spese per il personale, dal trend storico dei consumi per le utenze, dalle necessità per il funzionamento della struttura amministrativa e per la manutenzione ordinaria del patrimonio, nell'ottica del processo continuo di revisione e miglioramento della spesa pubblica.

Classificate secondo il livello delle **missioni** sono riassunte nell'allegato prospetto.

Le spese correnti riepilogate secondo i **macroaggregati**:

Redditi da lavoro dipendente

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2022 in € 1.434.075,75 comprende gli aumenti retributivi sottoscritti (vacanza contrattuale), il cui onere è assunto a carico del bilancio provinciale e pertanto in entrata è previsto apposito stanziamento. La tabella di seguito schematicamente riportata rappresenta gli elementi relativi al personale presi come base nella fase di programmazione.

Da evidenziare nell'anno 2022:

- n.2 pensionamenti (n.1 dipendente ex Comune di Malosco Servizio Tributi e n.1 dipendente ex Comune di Castelfondo Servizio Segreteria)
- la sostituzione del personale cessato per il Servizio Segreteria.
- il rinnovo del comando per un dipendente PAT a far data dal 31 maggio 2022.
- il concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 assistente amministrativo servizi Demografici, che si svolgerà a breve.
- l'indizione di prova selettiva per l'assunzione a tempo determinato di n.1 assistente amministrativo a supporto dell'ufficio ragioneria e dell'ufficio tributi, già conclusa nel mese di febbraio. L'assunzione della vincitrice è prevista nel mese di aprile.
- la sostituzione di n. 1 custode forestale dal 15 aprile 2022 a seguito di dimissioni volontarie presentate in data 28 febbraio 2022 in conseguenza all'assunzione in servizio presso le strutture forestali della Provincia.

La pianta organica del Comune di Borgo d'Anania che è così costituita:

Categoria e posizione economica	PREVISTI IN STRUTTURA ORGANIZZATIVA			IN SERVIZIO		di cui NON DI RUOLO	
	Tempo pieno	Part-time	Totale	Tempo pieno	Part-time	Totale	Totale
Segretario	1	0	1	1	0	0	0
Vice Segretario posto soppresso							
A	0	1	1	0	2	1	0
B base	5	0	5	5	0	0	0
B evoluto	3	1	4	2	2	1	0
C base	14	0	14	11	0	1	0
C evoluto	9	0	9	8	0	0	0

Imposte e tasse a carico dell'ente

La spesa per imposte e tasse a carico dell'ente prevista per l'esercizio 2022 in euro 172.425,00 è riferita all'IRAP dovuta sulle retribuzioni erogate di dipendenti, alle imposte di registro e di bollo e alla tassa di circolazione sui veicoli calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente, al sovracanone per la produzione di energia elettrica (€ 14.600,00).

Acquisto di beni e servizi

La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l'esercizio 2022 in euro 1.849.864,60 e racchiude tutte le spese per acquisto di beni e servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi.

All'interno di questa voce le spese più significative sono i carburanti, tutte le manutenzioni ordinarie e le riparazioni, le utenze (acqua, energia elettrica, telefonia), le manutenzioni degli applicativi informatici, gli incarichi professionali. Le previsioni riportate sono frutto di una attenta e precisa valutazione vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza locale e i rilevanti rincari dell'energia elettrica, del carburante sia da riscaldamento che da autotrazione, del teleriscaldamento. Da sottolineare che per l'anno 2022 tali aumenti costituiscono una reale minaccia per gli equilibri degli enti locali, per i quali tali oneri sono elemento fondamentale per l'esercizio di funzioni essenziali quali l'illuminazione pubblica ed il riscaldamento di scuole, uffici, ambulatori. In relazione a ciò gli stanziamenti sono stati aggiornati non essendo una spesa a carattere discrezionale.

Trasferimenti correnti	
La spesa per trasferimenti correnti che racchiude i contributi annualmente previsti dall'ente a terzi, è stanziata per l'esercizio 2022 in euro 338.335,00. I più significativi sono:	
4- trasferimenti relativi all'istruzione	€ 15.000,00;
5- trasferimenti relativi alla cultura	€ 21.500,00;
6.1- trasferimenti relativi allo sport	€ 52.302,00;
7- trasferimenti relativi al turismo	€ 48.475,00;
9- trasferimenti relativi al sviluppo territorio e ambiente	€ 29.800,00;
11- trasferimenti relativi al soccorso civile	€ 13.500,00;
Interessi passivi	
La spesa per interessi passivi è prevista in € 11.083,00 per l'annualità 2022, in € 9.615,00 per l'annualità 2023 e in € 8.445,00 per l'annualità 2024 e si riferisce alle quote interessi dell'anticipazione di cassa e di interessi passivi per mutui in essere.	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Le spese per rimborsi e poste correttive delle entrate sono previste per l'esercizio 2022 in euro 47.105,00 e in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di capitale di quote indebite ed inesigibili di imposte, entrate e proventi diversi.	
Altre spese correnti	
In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati per un importo previsto di euro 285.558,00. Nello specifico:	
- le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere € 86.000,00 circa. - il fondo crediti di dubbia esigibilità ammontante ad euro 139.428,00 (vedi paragrafo 3.5 della presente nota integrativa); - il fondo di riserva ordinario ammonta ad euro 30.000,00 e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL "..... Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio....." ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità - il fondo di riserva di cassa inserito a bilancio per euro 70.000,00 e per un importo non inferiore allo 0,2 per cento del totale delle spese finali di cassa; - versamenti IVA a debito per gestioni commerciali €. 50.000,00. - il fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), istituito dal 2021 e non valorizzato a bilancio 2022. (per il dettaglio si rimanda all'apposita scheda 3.7)	

3.3.5 Titolo 4 Entrate in conto capitale
Il titolo 4 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti, alienazioni, oneri di urbanizzazione, e riporta per l'esercizio 2022 una previsione per i <u>nuovi investimenti</u> di euro 2.736.278,41. Questo titolo è composto da cinque categorie, quelle rilevanti per il comune sono: TIPOLOGIA 200 – Contributi agli investimenti In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Consorzio BIM dell'Adige, dalla Comunità di Valle (Fondo strategico Territoriale) e trasferimenti da privati. Per quanto riguarda i contributi della Provincia <i>Budget 2021 – 2025</i> si prevede di utilizzare la quota assegnata nel corso del 2021 (I e II tranche) oltre alla parte residua assegnata negli esercizi precedenti e non utilizzata. Per l'anno in corso particolare criticità per una politica di programmazione degli investimenti comunali è data dalla mancata assegnazione del budget annuale ai Comuni per l'anno 2022. In ragione delle criticità della situazione, la PAT e il CAL hanno di fatto concordato di rinviare la definizione della politica di investimento a metà anno 2022 in occasione dell'assestamento di bilancio. Un'altra voce rinvenibile in questa categoria è l'ex Fondo Investimenti Minori, con margini di destinazione al finanziamento di spese correnti. Per l'esercizio 2022 lo stesso va a finanziare spese in conto capitale in

aggiunta a quanto non applicato nei precedenti esercizi per un totale di euro 164.304,00.

Canoni aggiuntivi.

L'articolo 1 bis 1, comma 15 quater L.P. 6 marzo 1998 n.4 stabilisce che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in ragione dell'ottenimento della proroga decennale della loro concessione, corrispondano alla Provincia, oltre ai previsti canoni ordinari, specifici "canoni aggiuntivi". Quest'ultimi vengono introitati, per esplicita indicazione di legge, sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia (APE) che a sua volta li trasferisce al BIM con riferimento alle quote spettanti ai singoli Comuni del relativo ambito territoriale, oppure alle Comunità di Valle, sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta Provinciale con la deliberazione nr.2766 di data 03.12.2010. L'Agenzia provinciale per l'energia P.A.T. ha comunicato la ripartizione di tali canoni aggiuntivi assegnando al Comune di Borgo d'Anaunia per l'anno corso l'importo di Euro 213.910,21. A bilancio 2022 lo stesso va a finanziare spese in conto capitale per € 204.250,00 in aggiunta a quanto non applicato nei precedenti esercizi per euro 78.200,00.

Contributo PSR 2014/2020 per la realizzazione di interventi individuati dalle precedenti amministrazioni dei tre comuni fusi volti allo sviluppo del territorio e alla valorizzazione produttiva delle nostre realtà contribuendo alla competitività del settore agricolo, forestale e agroalimentare.

Contributo per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico

In ciascun anno considerato è stato stanziato in contributo (Euro 50.000/anno) per l'effettuazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art. 1, comma 29., della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

Contributo ministeriale manutenzione strade e arredo urbano.

Nel 2022 e nel 2023 è previsto l'utilizzo del contributo concesso con Decreto del Ministero dell'Interno dd. 14/01/2022 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023. Il contributo è stato concesso in ragione di Euro 10.000,00 per il 2022 e di Euro 5.000,00 per l'anno 2023.

Fondo strategico territoriale(FST): Nel bilancio 2022 è previsto il trasferimento della Comunità della Val di Non del Fondo strategico territoriale vincolato alle spese di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza dell'opera "Ponte ciclopedonale su fune ad attraversamento della forra del torrente Novella". Finanziamento concesso con deliberazione del Commissario della Comunità n. 84 di data 18/08/2021.

TIPOLOGIA 300 – Altri trasferimenti in conto capitale.

Si tratta di trasferimenti dei comuni per la gestione della scuola primaria e istituto comprensivo Fondo-Revò.

ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI.

Nel bilancio 2022 sono previste delle entrate derivanti da operazioni immobiliari destinate al finanziamento delle spese di investimento.

Nello specifico l'entrata di Euro 16.000,00 derivante dalla vendita della p.ed.905 PM.1. – piano terra cabina elettrica alla Società Elettrica Trentina per la distribuzione di energia elettrica S.P.A. come meglio dettagliato nella deliberazione della Giunta Comunale n.13 di data 04/02/2022 e di Euro 67.740,00 dalla vendita di terreni alla FAE Group spa dei quali Euro 44.975,00 gravati da uso civico (deliberazione del Consiglio comunale n.32 di data 08.11.2021).

TIPOLOGIA 500 – Altre spese in conto capitale.

In questa tipologia sono iscritte le previsioni d'entrata relative ai permessi di costruire e sanzioni per violazioni alle norme urbanistiche il cui importo è stato previsto per l'anno 2022 in Euro 110.000,00. Alla data odierna già incassato per Euro 66.605,98. Tali proventi sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio e del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Nel bilancio 2022 dei proventi di costruire Euro 68.000,00 sono destinati al finanziamento di spese in conto capitale ed Euro 35.000,00 sono destinati al finanziamento della parte corrente e precisamente alla progettazione di opere di "primo livello".

3.3.6 Titolo 6 Prestiti

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Allo stato attuale il Comune deve provvedere a finanziare gli interventi di parte capitale di bilancio con entrate disponibili in quanto, anche vi fosse la volontà, non risulta possibile ricorrere a forme di indebitamento, in quanto nel Protocollo d'intesa 2020, come prorogato nel protocollo 2021 e 2022, le parti hanno concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per gli anni dal 2020 al 2023 siano effettuate sulla base di un'apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9 della medesima legge del complesso degli enti territoriali trentini. A tal fine le parti hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 e degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023. Alla luce dell'intesa sopra citata e delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla legge 243 del 2012 le parti confermano la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per l'esercizio 2022.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2022 risulta essere pari ad € 243.058,18 al quale va aggiunto l'importo di €. 1.744.750,20 relativo ai mutui estinti anticipatamente in base all'art. 22 della L.P. 14/2014 con risorse anticipate dalla Provincia Autonoma di Trento, per le quali dal 2018 è previsto il recupero sui trasferimenti provinciali come da delibera della G.P. 1035/2016. L'operazione si perfeziona tramite un giro contabile. Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

3.3.7 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto

7 TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORERIA

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Le anticipazioni di cassa richieste e erogate dal Tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della L.350/2003 non costituiscono debito dell'ente in quanto sono destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Al bilancio 2022 è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che in uscita, di euro 1.081.000,00 pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio finanziario. L'attuale livello di liquidità consente di presumere di non dover ricorrere per il corrente esercizio all'anticipazione.

3.3.8 Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

3.3.9 Titolo 2 Spese investimento

Il programma triennale degli investimenti è stato redatto conformemente alle disposizioni provinciali in materia e regolamentari.

Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione per una spesa complessiva pari a €. 4.125.068,93 di cui euro 1.028.421,29 sono spese impegnate nell'anno 2021 per le quali è stata spostata l'esigibilità nel 2022 finanziando le stesse con il Fondo Pluriennale Vincolato e di cui euro 208.538,02 reimputate. La differenza quindi è relativa alla previsione di nuove spese di investimento che l'Amministrazione ritiene di realizzare nel triennio di riferimento. Gli stanziamenti relativi agli investimenti sono rappresentati in bilancio secondo le modalità indicate dal principio contabile 4/2 sulla contabilità finanziaria. E cioè le spese di investimento sono stanziare negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive sulla base dei relativi cronoprogrammi.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento per l'anno 2022 è rappresentato nel piano degli investimenti allegato al bilancio.

3.3.10 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie

A bilancio 2022 è prevista la spesa per incremento attività finanziarie per effetto dell'aumento di capitale sociale dell'Altipiani Val di Non Spa.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 di data 08/11/2021 è stato approvato il Piano di Sviluppo presentato dall'Altipiani S.p.a. e espresso parere favorevole all'aumento di capitale per euro 188.882,41 finanziato per il 95% della spesa ammessa e quindi a per Euro 179.438,29 con contributo provinciale a valere sul Fondo per lo sviluppo locale ai sensi dell'art.16 della LP.36/93 concesso con deliberazione della Giunta provinciale n.2254 di data 23/12/2021.

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale dell'esigibilità.

3.4 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo rischi spese legali

Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al d.lgs. 118/2011 nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese al "fondo rischi contenzioso".

Tale fondo non è stato al momento costituito in quanto non vi sono allo stato attuale contenziosi che presentino tale rischio.

3.5 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità

Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Detto fondo è da intendersi come un "Fondo rischi" teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Per le seguenti entrate non è stato effettuato l'accantonamento al FCDE: i crediti da altre amministrazioni pubbliche, le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa; le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità

è accantonato dall'ente beneficiario finale.

La L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 882, ha modificato il paragrafo 3.3 del principio applicato della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), introducendo un'ulteriore gradualità alla misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del FCDE. Con tale modifica, gli enti trentini che applicano le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, con un anno di posticipo, possono stanziare in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento al FCDE quantificato secondo le modalità sotto illustrate:

- nel 2019 pari almeno al 75%,
- nel 2020 pari almeno all'85%,
- nel 2021 pari almeno al 95%,
- e dal 2022 pari al 100%.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo è stata applicata la media semplice tra l'incassato e l'accertato degli ultimi 5 esercizi precedenti. La media così ottenuta è stata applicata agli importi previsti a bilancio 2022-2024. Sulla somma risultante infine sono state applicate le percentuali di cui sopra.

L'importo del fondo calcolato secondo le disposizioni del principio contabile ed inserito nel bilancio 2022 è pari a 139.428,00 euro, nel bilancio 2023 pari ad euro 143.260,00 e nel bilancio 2024 pari ad euro 142.361,00.

3.6 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificatamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale. Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi.

Il bilancio di previsione 2022 riporta l'importo di Fondo pluriennale vincolato a seguito della Variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000 assunta con determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria n.430 di data 31/12/2021.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA	2021	2022	2023	2024
FPV PER SPESE CORRENTI	104.231,80	110.211,35	0,00	0,00
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.216.691,84	1.028.421,29	0,00	0,00
FPV TOTALE	1.320.923,64	1.138.632,64	0,00	0,00

3.7 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Come introdotto dalla Legge di bilancio 145/2018, il Fondo garanzia debiti commerciali è istituito dall'annualità 2021. L'adempimento prevede che venga istituito a carico dell'Ente un nuovo fondo di garanzia debiti commerciali FGDC che, analogamente al già noto FCDE, prevede a partire dall'esercizio 2021 un accantonamento obbligatorio determinato con una percentuale che proporzionalmente aumenta in base ai giorni di ritardo nei pagamenti medi tenuti dall'Ente. L'adempimento riguarda infatti gli enti che non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

Il comma 862 della legge 145/2018 ha stabilito l'importo dell'accantonamento che risulta crescente all'aggravarsi della situazione di inadempienza. In caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi registrati nell'esercizio 2020 superiori a 60 giorni l'importo da accantonare è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio in corso. La percentuale scende al 3% per ritardi compresi fra 31 e 60 giorni, al 2% quando i ritardi sono compresi fra 11 e 30 giorni e, infine all'1% per ritardi, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra 1 e 10 giorni. Il fondo dovrà essere stanziato nella parte corrente del bilancio, missione 20 del titolo I della spesa, con delibera di giunta, entro il 28 febbraio dell'esercizio 2021, dopo aver "misurato" i risultati in termini di pagamenti nell'esercizio 2021. Il comma 863 della legge 145/18 stabilisce poi l'obbligo di adeguare l'accantonamento al FGDC nel corso dell'esercizio in base alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Sulla base dei dati registrati e verificati in PCC si ritiene che l'ente non debba stanziare importi a bilancio 2022.

4. Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2020 non evidenzia la formazione di un disavanzo di amministrazione. Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal d.lgs. 118/2011 al fine di imporre agli enti locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso: qualora dalla verifica dovesse risultare un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura. Le risultanze del risultato di amministrazione presunto sono riassunte di seguito, precisando che al bilancio di previsione 2022 è stato applicato avanzo di amministrazione accantonato per Euro 36.000,00 e vincolato per Euro 95.499,00.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021:	1.936.180,47
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	1.320.923,64
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2021	5.757.603,46
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	5.958.134,70
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	3.056.572,87
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	1.138.632,64
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	1.917.940,23

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:	1.917.940,23
---	---------------------

<i>Parte accantonata (3)</i>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	206.529,60
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5)	
Fondo perdite società partecipate(5)	11.500,00
Fondo contenzioso(5)	
Altri accantonamenti(5)	308.959,00
B) Totale parte accantonata	526.988,60
<i>Parte vincolata</i>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	162.833,34
Vincoli derivanti da trasferimenti	53.391,90
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	11.454,99
Altri vincoli	
C) Totale parte vincolata	227.680,23
<i>Parte destinata agli investimenti</i>	
D) Totale destinata agli investimenti	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.163.271,40
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 :
--

<i>Utilizzo quota vincolata</i>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	44.500,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	50.999,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
<i>Utilizzo altri vincoli</i>	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	95.499,00

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle Leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art.3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Borgo d'Anaunia non ha rilasciato alcuna garanzia fideiussoria.

6. Elenco delle partecipazioni possedute

ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel *"Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali"*, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 di data 30/12/2021 il Comune di Borgo d'Anaunia ha provveduto alla ricognizione annuale ordinaria delle società partecipate al 31/12/2020, per il cui dettaglio si invia alla lettura.

L'elenco delle partecipazioni possedute dal Comune di Borgo d'Anaunia e relativa quota percentuale è rinvenibile nel *Documento Unico di Programmazione*.